

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3090/91 del Consiglio, del 21 ottobre 1991, che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di diidrostreptomina originaria della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3091/91 del Consiglio, del 21 ottobre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio** 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3092/91 del Consiglio, del 21 ottobre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro** 9
- Regolamento (CEE) n. 3093/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 3094/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3095/91 della Commissione, del 22 ottobre 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 14
- Regolamento (CEE) n. 3096/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 18
- Regolamento (CEE) n. 3097/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 20
- Regolamento (CEE) n. 3098/91 della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/537/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel 23**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3090/91 DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 1991****che proroga il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/91 della Commissione⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori cinesi e giapponesi interessati che intendeva proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese, istituito con il regolamento (CEE) n. 2054/91, è prorogato per un periodo di due mesi. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/91 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1034/91⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese, del codice NC ex 8523 13 00. Con il regolamento (CEE) n. 2525/91⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato detto dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto di essere sentite dalla Commissione. Inoltre, esse hanno comunicato per iscritto il loro punto di vista sulle conclusioni.
- (3) Su richiesta, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo tale informa-

zione è stato loro concesso un termine per presentare eventuali osservazioni.

- (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni della Commissione sono state conseguentemente modificate.
- (5) In seguito alla complessità del procedimento, in particolare alla dettagliata verifica dei molti dati implicati e dei numerosi argomenti addotti, compreso l'esame di questioni connesse emerse durante il procedimento e non prevedibili dal suo inizio, l'inchiesta non ha potuto essere conclusa entro il termine normale.

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

- (6) Da nessuna delle parti interessate sono pervenute osservazioni in merito alle conclusioni della Commissione espresse nei punti da 7 a 11 del regolamento (CEE) n. 1034/91, riguardanti il prodotto in esame, il prodotto simile e l'industria comunitaria. Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

D. DUMPING**a) Valore normale**

- (7) Ai fini delle conclusioni provvisorie, per i motivi e nel modo di cui ai punti da 12 a 17 del regolamento (CEE) n. 1034/91, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del prezzo pagabile nella Comunità per il prodotto simile.
- (8) Gli esportatori cinesi hanno fortemente contestato l'uso dei prezzi comunitari ai fini della determinazione del valore normale e hanno chiesto che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale fosse stabilito utilizzando Hong Kong come paese ad economia di mercato di riferimento. In tale contesto, diversi produttori di videocassette di Hong Kong, che precedentemente avevano rifiutato di

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1991, pag. 1.

collaborare all'inchiesta, hanno manifestato, immediatamente prima dell'istituzione dei dazi provvisori, la loro disponibilità a collaborare con la Commissione nello svolgimento dell'inchiesta.

(9) I ricorrenti hanno sostenuto che Hong Kong non si poteva prendere come paese di riferimento a questo stadio del procedimento poiché i produttori ora disposti a collaborare non lo erano stati precedentemente e poiché sembravano esservi stretti legami tra alcuni degli esportatori cinesi e alcuni dei produttori di Hong Kong disposti a collaborare all'inchiesta.

(10) Secondo la Commissione, nessuno dei due argomenti addotti dai ricorrenti costituisce motivo sufficiente per non fare riferimento al mercato di Hong Kong ai fini della determinazione del valore normale. I produttori di Hong Kong non sono parti interessate del procedimento e pertanto il loro rifiuto di collaborare non può essere valutato in base all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per quanto riguarda i presunti legami tra questi produttori di Hong Kong e gli esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che nella misura in cui ha potuto opportunamente verificare tutti i dati necessari ai fini dell'inchiesta l'esistenza di detti legami è irrilevante per la determinazione del valore normale.

(11) Alla luce delle suddette conclusioni, la Commissione ha inviato questionari a diversi produttori di Hong Kong, due dei quali hanno risposto in modo adeguato. Le informazioni da essi fornite sono state verificate mediante visite in loco.

(12) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili per le vendite del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali a Hong Kong. La Commissione ha osservato che le vendite effettuate sul mercato interno di Hong Kong comportavano per i produttori un considerevole margine di profitto.

Per i modelli non venduti sul mercato interno di Hong Kong il valore normale è stato costruito in base al costo medio di produzione più il margine di profitto realizzato sulle vendite del modello più venduto a Hong Kong comprendente in sostanza tutte le vendite interne del prodotto in questione sul mercato di Hong Kong. Le spese di vendita, generali e amministrative incluse nel costo di

produzione sono state calcolate ottenendo una media ponderata per i due produttori visitati.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

b) Prezzo all'esportazione

(13) *Hong Kong*

Ai fini del regolamento (CEE) n. 1034/91, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità. Nessuna osservazione è stata formulata dalle parti su questo metodo, tranne per quanto riguarda la situazione delle società a partecipazione estera. Le argomentazioni in merito figurano più avanti al punto 18. Il Consiglio conferma il metodo seguito dalla Commissione di cui al punto 18 del regolamento (CEE) n. 1034/91.

c) Confronto

(14) Come indicato nei punti 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 1034/91, tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, quali spese di trasporto, imballaggio, credito e altre spese di vendita.

(15) La China Association of Enterprises with Foreign Investment (CAEFI), che rappresenta diversi esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, ha sostenuto che le videocassette cinesi erano di qualità notevolmente inferiore rispetto alle cassette prodotte a Hong Kong, principalmente per l'uso di materie prime e metodi di lavorazione inferiori, e ha chiesto un adeguamento del 20 % per differenze nella natura della merce.

Il ricorrente ha contestato la richiesta degli esportatori sostenendo che i produttori cinesi e quelli di Hong Kong, producendo i nastri sulla base della stessa licenza, avrebbero dovuto ottenere lo stesso livello qualitativo e che i consumatori non facevano distinzioni tra le cassette prodotte a Hong Kong e quelle di produzione cinese.

(16) Esaminati i fatti, per quanto riguarda il confronto tra le videocassette di Hong Kong e quelle cinesi la Commissione ha concluso che non vi sono differenze a livello di caratteristiche fisiche comparabili che giustifichino un adeguamento né differenze in

termini di percezione da parte dei consumatori. La richiesta degli esportatori è stata pertanto respinta.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

d) Margine di dumping

(17) Ai fini delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha stabilito un unico margine di dumping per tutti gli esportatori cinesi. Si è proceduto in tal modo poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato e, conformemente alla precedente pratica comunitaria, la Commissione ha ritenuto che, data la mancanza di autonomia degli esportatori, si dovesse stabilire un unico margine di dumping per evitare risultati puramente arbitrari e la possibilità di elusione.

(18) La Shenzhen Video Tape Manufacturers Association e la CAEFI, agendo rispettivamente a nome di uno e di quattro esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, hanno fatto presente che tali esportatori erano società miste con partecipazione straniera operanti in un contesto molto simile a quello delle società dei paesi ad economia di mercato e hanno chiesto che, a causa delle loro specifiche caratteristiche, per essi si procedesse a conclusioni individuali. Inoltre, la Shenzhen Video Tape Manufacturers Association ha chiesto che le imprese miste che non avevano risposto al questionario riceversero un trattamento diverso da quello applicato alle imprese statali.

(19) La Commissione ha considerato che i suddetti esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta avevano fornito elementi di prova sufficienti per stabilire che erano effettivamente società miste con partecipazione straniera, potevano liberamente stabilire i loro prezzi all'esportazione e, fatti salvi determinati obblighi di carattere amministrativo, potevano trasferire i profitti dalla Cina ai loro soci esteri.

La Commissione ha considerato che tale era anche la situazione di altri due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, dai quali erano state fornite informazioni indicanti la loro situazione di imprese miste con partecipazione straniera.

Sulla base di quanto sopra e seguendo la precedente pratica della Comunità descritta nel regolamento (CEE) n. 2093/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che istituisce un dazio antidumping

definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio⁽¹⁾, la Commissione ha concluso che per le società in questione si potevano stabilire margini di dumping individuali.

(20) Per quanto riguarda gli altri tre esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, ovvero Dong Guan Changan Jleku Magnetic Tape Factory, Long Gun Xin Shen Fung Fu Plastic Mfg e Shantou Ocean Audio-Video Gen. Corp., la Commissione non ha ricevuto elementi di prova né informazioni indicanti che dette società fossero imprese miste a partecipazione straniera. Trattandosi di società non autonome, la Commissione ha concluso che nel loro caso si dovesse seguire l'impostazione di cui al punto 22 del regolamento (CEE) n. 1034/91 calcolando per i tre esportatori un unico margine di dumping.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

(21) Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati confrontati nell'ambito di ciascuna transazione con i valori normali per ognuno degli esportatori interessati, tranne i tre di cui sopra al punto 20. Dall'esame conclusivo dei fatti emerge l'esistenza di pratiche di dumping relativamente al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese da parte di tutti gli esportatori in causa, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione verso la Comunità.

(22) La media ponderata dei margini, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, varia secondo l'esportatore:

— Acme Cassette Manufacturing :	9,3 %
— Buji Bantlan Oscar Video Products Fty. :	5,1 %
— Fuzhou Wonderful Video Tapes Co. Ltd :	6,4 %
— Fuzhou Fortune Video Tapes Co. Ltd :	3,8 %
— Nan-Hua Magnet Electricity Co. Ltd :	5,4 %
— Song Gang Hang Sing Cassette Factory Song Gang :	1,3 %
— Tutti gli altri esportatori cinesi :	12,5 %.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 1.

- (23) Per i produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. In questo caso, la Commissione ha concluso che il risultato della sua inchiesta relativa alle altre società forniva la base più appropriata per la determinazione del margine di dumping. Se il margine di dumping dei produttori in questione fosse in qualche misura inferiore rispetto al margine più elevato riscontrato nei rispettivi paesi e determinato per i produttori che avevano collaborato all'inchiesta, si creerebbe un'opportunità di elusione del dazio; si ritiene pertanto opportuno utilizzare per questo gruppo di produttori il margine di dumping più elevato constatato nei rispettivi paesi.

E. PREGIUDIZIO

- (24) In sede di risultanze provvisorie la Commissione ha concluso (vedi punti da 33 a 35) che in seguito alle importazioni in dumping di videocassette originarie della Repubblica popolare cinese l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

- (25) Sia la CAEFI che la Shenzhen Video Tape Manufacturers Association hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito al pregiudizio adducendo quanto segue:

- tra il 1986 e il 1989 il volume delle vendite dei produttori comunitari è aumentato;
- nello stesso periodo le scorte sono diminuite;
- il calo dell'utilizzazione degli impianti tra il 1986 e il 1989 è stato il risultato di un aumento di capacità e non dell'esistenza di importazioni in dumping;
- il calo dell'occupazione è stato determinato dalla razionalizzazione dei costi e dall'automazione;
- uno dei produttori comunitari ha già subito perdite nel 1986, periodo in cui le importazioni di videocassette dalla Cina erano irrilevanti.

- (26) La Commissione ritiene che gli argomenti addotti trascurino i dati fondamentali. Le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 0,74 milioni di unità nel 1986 a 38,67 milioni di unità nel 1989, la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita in

un mercato in rapida espansione e i loro prezzi hanno subito una flessione considerevole, registrando dal 1986 al 1989 un calo del 28,6 %.

I dati esposti sono di per sé sufficienti per stabilire l'esistenza di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 non tutti i fattori ivi elencati devono presentare una tendenza negativa.

- (27) Inoltre, la Commissione osserva che gli esportatori non hanno contestato le conclusioni relative alla sottoquotazione esposte al punto 28 del regolamento (CEE) n. 1034/91, salvo chiedere un adeguamento del 40 % invece che del 20 % usato. La richiesta di un adeguamento più elevato si basa su presunte differenze nelle caratteristiche fisiche tra le videocassette di produzione comunitaria, quelle prodotte a Hong Kong e quelle di produzione cinese.

Dato che le videocassette di Hong Kong e quelle cinesi sono molto simili tra loro (vedi punto 16), la Commissione ritiene che le prove fornite non siano sufficientemente conclusive per stabilire che eventuali adeguamenti per differenze nelle caratteristiche fisiche e nella percezione da parte dei consumatori delle videocassette importate e di quelle prodotte nella Comunità debbano differire da quelli effettuati a titolo provvisorio.

Sulla base di quanto sopra la Commissione conferma le sue conclusioni sul livello di sottoquotazione (59,9 %) e sull'esistenza di un notevole pregiudizio per l'industria comunitaria.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (28) Nei punti da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 1034/91 la Commissione concludeva che le importazioni di videocassette originarie della Repubblica popolare cinese avevano arrecato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

I rappresentanti degli esportatori hanno contestato tale conclusione. A favore della loro tesi hanno sostenuto che l'unico fatto addotto dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un rapporto causale tra le importazioni cinesi in dumping e l'esistenza di un pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria era la simultaneità, fattore temporale di

per sé non sufficiente, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, per stabilire l'esistenza di un rapporto causale.

Gli esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria deve essere stato causato da importazioni di diversa provenienza.

- (29) La Commissione non può accettare questi argomenti. La simultaneità non è l'unico fattore che determini l'esistenza di un rapporto causale. La Commissione osserva che le importazioni cinesi arrivano sul mercato comunitario a prezzi molto bassi e, poiché il mercato è molto sensibile al prezzo, ne consegue un generale contenimento dei prezzi comunitari che impedisce ai produttori della Comunità di aumentare i loro prezzi e di ripristinare a livelli accettabili la loro redditività.
- (30) Per quanto riguarda l'argomento che il pregiudizio sarebbe stato causato da importazioni provenienti da altre fonti, secondo la Commissione il fatto che l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi sia avvenuto a spese delle esportazioni di Hong Kong e coreane non rende il rapporto causale inesistente né il pregiudizio non sostanziale. I prezzi estremamente bassi delle importazioni cinesi e la forte sottoquotazione hanno causato un pregiudizio in quanto non hanno consentito all'industria comunitaria di raggiungere livelli accettabili di redditività atti a garantirne il duraturo funzionamento. Gli esportatori hanno altresì menzionato l'ondata di importazioni da fonti non identificate come possibile causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. La Commissione osserva che nessuna delle parti in causa ha fornito informazioni sui prezzi di queste importazioni di cui si ignora la sottoquotazione rispetto ai prezzi comunitari. Tuttavia, anche ammettendo che dette importazioni da fonti non identificate fossero effettuate a prezzi inferiori rispetto ai prezzi comunitari e avessero arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria, il volume e il basso prezzo delle importazioni in dumping sono tali che comunque non risulterebbe modificata la conclusione secondo la quale le esportazioni cinesi, prese separatamente, hanno causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma le conclusioni esposte nei punti da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 1034/91.

Il Consiglio conferma le suddette conclusioni.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (31) Nessuna delle parti ha presentato alla Commissione fatti o argomenti nuovi su questo punto. Il Consi-

glio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti da 39 a 47 del regolamento (CEE) n. 1034/91, ovvero che è nell'interesse della Comunità eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria in seguito alle pratiche di dumping accertate. Gli effetti positivi delle misure di difesa per l'attuale vitalità e per il futuro sviluppo dell'industria interessata superano gli eventuali svantaggi, peraltro provvisori, per i consumatori consistenti in un limitato aumento di prezzo per alcune videocassette importate.

H. DAZIO

a) Aliquota dei dazio

- (32) Le misure provvisorie sono state prese sotto forma di dazi antidumping. Questi sono stati imposti al livello dell'aumento di prezzo ritenuto necessario per impedire che fosse arrecato un pregiudizio durante il procedimento. L'aliquota del dazio istituito [punto 49 del regolamento (CEE) n. 1034/91] era del 25,8 %.
- (33) Successivamente, sia gli esportatori che il ricorrente hanno contestato il metodo seguito dalla Commissione nel determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio.
- (34) La Commissione conclude che, poiché i margini di dumping determinati a titolo definitivo sono considerevolmente più bassi del livello necessario per eliminare il pregiudizio arrecato, né l'argomento degli esportatori né quello dei ricorrenti hanno alcuna rilevanza pratica sul piano delle risultanze definitive.
- (35) Poiché i margini di dumping stabiliti sono in tutti i casi inferiori alla percentuale necessaria per eliminare il pregiudizio, i dazi dovrebbero essere istituiti al livello dei margini di dumping.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

b) Forma del dazio

- (36) Alla luce della struttura economica degli esportatori e delle variazioni di prezzo per modelli molto simili, la Commissione conclude che il dazio dovrebbe essere istituito sotto forma di dazio variabile, pari alla differenza tra il prezzo per cassetta netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, e un prezzo minimo stabilito in base al valore normale per ciascun modello.

Per evitare difficoltà nell'applicazione dei dazi qualora eventuali sviluppi del mercato dovessero dar luogo alla comparsa di cassette di lunghezze differenti da quelle attualmente note, i modelli di cassette devono essere descritti in modo tale da comprendere tutte le possibili combinazioni future.

- (37) La Commissione osserva che il dazio variabile comporta risultati individuali per le società miste cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, in quanto per ciascuna di esse il dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo all'esportazione praticato e il valore normale.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

I. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (38) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi riscossi a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano riscossi definitivamente fino a concorrenza dell'importo del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri conformi alla norma VHS in cassette per videoregistrazioni del codice NC

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1991.

ex 8523 13 00 (codici Taric : vedi allegato), originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra i prezzi minimi sottoelencati e il prezzo per cassetta netto franco frontiera comunitaria non sdoganato per cassette con nastri di durata :

— inferiore o uguale a 30 minuti :	0,76 ecu
— superiore a 30 minuti fino a 60 minuti :	0,92 ecu
— superiore a 60 minuti fino a 90 minuti :	1,08 ecu
— superiore a 90 minuti fino a 120 minuti :	1,26 ecu
— superiore a 120 minuti fino a 180 minuti :	1,57 ecu
— superiore a 180 minuti fino a 195 minuti :	1,74 ecu
— superiore a 195 minuti fino a 240 minuti :	1,95 ecu
— superiore a 240 minuti :	2,22 ecu

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1034/91 vengono riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza degli importi derivanti dall'applicazione del dazio definitivo a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Gli importi depositati eccedenti rispetto agli importi suddetti sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

ALLEGATO

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione
		--- Videocassette :
		---- in cassette :
		----- conformi alla norma VHS :
		----- di durata :
ex 8523 13 00	*21	----- inferiore o uguale a 30 minuti
ex 8523 13 00	*23	----- superiore a 30 minuti fino a 60 minuti
ex 8523 13 00	*25	----- superiore a 60 minuti fino a 90 minuti
ex 8523 13 00	*27	----- superiore a 90 minuti fino a 120 minuti
ex 8523 13 00	*28	----- superiore a 120 minuti fino a 180 minuti
ex 8523 13 00	*31	----- superiore a 180 minuti fino a 195 minuti
ex 8523 13 00	*33	----- superiore a 195 minuti fino a 240 minuti
ex 8523 13 00	*35	----- superiore a 240 minuti
ex 8523 13 00	*39	----- altre
ex 8523 13 00	*49	----- altre

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/91 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3232/90⁽⁴⁾, che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto per il burro destinato al consumo finale privato, scade al termine della campagna lattiera 1990/1991; che, per evitare un calo dei consumi di burro, occorre prorogare tale regime di aiuto per la campagna lattiera 1991/1992; che, data la situazione del mercato, l'aiuto massimo deve rimanere invariato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 i termini « 1990/1991 » sono sostituiti dai termini « 1991/1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 18.⁽²⁾ Parere reso l'11 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).⁽³⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13; paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 ottobre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	119,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	119,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	173,57 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	173,57 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	150,98
1001 90 99	150,98
1002 00 00	161,41 ⁽⁶⁾
1003 00 10	137,99
1003 00 90	137,99
1004 00 10	124,64
1004 00 90	124,64
1005 10 90	119,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	119,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	133,45 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,99
1008 20 00	121,60 ⁽⁴⁾
1008 30 00	60,19 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	60,19
1101 00 00	224,37 ⁽⁸⁾
1102 10 00	238,98 ⁽⁸⁾
1103 11 10	282,22 ⁽⁸⁾
1103 11 90	241,81 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 ottobre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/91 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1991
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1991.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	56,54	2391	448,47	116,16	393,69	12706	43,41	86438	130,84	39,51
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	73,53	3099	580,10	150,59	513,20	16745	56,31	112644	169,69	51,74
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	16,22	683	127,96	33,21	113,20	3693	12,42	24848	37,43	11,41
1.40	0703 20 00	Agli	203,85	8591	1608,20	417,48	1422,73	46423	156,10	312280	470,43	143,45
1.50	ex 0703 90 00	Porri	31,69	1342	249,61	65,25	221,05	7103	24,39	48368	73,54	22,07
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4727	881,91	229,55	781,19	24749	86,13	171354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2267	423,88	110,06	374,08	11735	41,29	82719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5181	17,70	35248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	65,16	2755	516,83	133,86	453,71	14643	50,03	99614	150,79	45,53
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	48,42	2050	382,57	99,63	337,79	10913	37,24	73939	112,24	33,73
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	65,45	2767	519,12	134,46	455,72	14708	50,25	100055	151,46	45,73
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	45,32	1923	357,88	93,59	315,84	10133	34,99	69174	105,45	31,22
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,74	1384	259,75	67,27	228,02	7359	25,14	50064	75,78	22,88
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	54,33	2302	429,62	111,96	379,00	12152	41,89	83107	126,19	37,58
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	79,69	3358	628,72	163,21	556,22	18149	61,02	122086	183,91	56,08
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	221,22	9323	1745,23	453,06	1543,96	50379	169,40	338889	510,52	155,67
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	121,03	5101	954,89	247,88	844,77	27564	92,69	185421	279,32	85,17
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Phaseolus</i> Ssp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi)	86,96	3672	688,79	178,47	606,54	19724	66,72	133437	201,07	60,90
1.180	ex 0708 90 00	Fave	40,17	1701	317,44	82,67	280,28	9055	30,90	61351	93,13	27,99
1.190	0709 10 00	Carciofi	76,11	3221	598,42	156,61	531,31	17132	58,50	116646	176,44	52,84
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	262,99	11084	2074,82	538,61	1835,54	59893	201,40	402888	606,93	185,07
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	302,03	12787	2386,34	621,48	2107,02	68076	232,31	461204	700,14	210,44
1.210	0709 30 00	Melanzane	78,05	3289	615,76	159,85	544,74	17774	59,77	119568	180,12	54,92
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>)	63,90	2705	504,88	131,48	445,78	14403	49,15	97577	148,13	44,52
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	713,23	30060	5626,73	1460,68	4977,83	162425	546,18	1092598	1645,94	501,92
1.240	0709 60 10	Peperoni	68,95	2906	543,99	141,21	481,25	15703	52,80	105632	159,13	48,52
1.250	0709 90 50	Finocchi	151,15	6399	1194,24	311,01	1054,46	34069	116,26	230809	350,38	105,31
1.260	0709 90 70	Zucchine	76,94	3243	607,03	157,58	537,02	17523	58,92	117874	177,57	54,14
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4174	781,50	202,59	690,51	22594	75,77	151536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi	87,98	3716	694,15	180,34	612,04	18967	67,47	135667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	47,15	1987	372,03	96,58	329,13	10739	36,11	72242	108,82	33,18
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	32,02	1349	252,62	65,57	223,48	7292	24,52	49053	73,89	22,53
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	136,04	5733	1073,25	278,61	949,48	30981	104,17	208405	313,95	95,73

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	127,05	5 354	1 002,31	260,19	886,72	28 933	97,29	194 629	293,20	89,40
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigrfe e semisangui- gne	34,48	1 454	272,35	70,60	240,64	7 874	26,40	52 809	79,56	24,23
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valen- cia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	40,61	1 711	320,40	83,17	283,45	9 249	31,10	62 215	93,72	28,58
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	54,68	2 304	431,44	112,00	381,69	12 454	41,88	83 778	126,20	38,48
2.70		Mandarini (compresi i tangeri- ni e i satsuma), freschi ; cle- mentine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	52,29	2 207	414,15	107,31	364,70	11 860	40,12	80 233	120,90	36,61
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	89,26	3 774	707,98	183,37	621,51	20 059	68,53	136 456	206,56	62,37
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	65,95	2 782	520,88	135,03	460,23	15 059	50,50	101 001	152,17	46,36
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	89,81	3 785	708,57	183,94	626,86	20 454	68,78	137 591	207,27	63,20
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	45,40	1 913	358,23	92,99	316,92	10 341	34,77	69 562	104,79	31,95
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	96,07	4 049	757,91	196,75	670,50	21 878	73,56	147 171	221,70	67,60
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	52,22	2 201	411,99	106,95	364,47	11 892	39,99	80 000	120,51	36,75
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	86,14	3 630	679,58	176,41	601,21	19 617	65,96	131 962	198,79	60,62
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	99,27	4 184	783,19	203,31	692,87	22 608	76,02	152 080	229,10	69,86
2.110	0807 10 10	Cocomeri	10,32	435	81,50	21,12	72,01	2 356	7,90	15 803	23,81	7,25
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Ro- chet, Tendral, Futuro	40,74	1 717	321,45	83,44	284,38	9 279	31,20	62 420	94,03	28,67
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	133,55	5 628	1 053,62	273,51	932,11	30 414	102,27	204 592	308,20	93,98
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	68,36	2 881	539,36	140,01	477,15	15 569	52,35	104 732	157,77	48,11
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	229,74	9 683	1 812,49	470,52	1 603,47	52 320	175,93	351 950	530,19	161,68
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	58,89	2 482	464,65	120,62	411,06	13 413	45,10	90 226	135,92	41,44
2.150	0809 10 00	Albicocche	25,50	1 078	202,14	52,37	177,93	5 786	19,58	39 065	58,99	17,80
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	90,53	3 825	718,45	185,77	632,16	20 401	69,52	138 679	209,44	63,20
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	202,70	8 543	1 599,16	415,14	1 414,74	46 162	155,22	310 525	467,79	142,65

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	82,65	3 490	653,93	169,38	577,04	18 814	63,39	126 770	190,90	57,88
2.190	0809 40 11] 0809 40 19]	Prugne	76,28	3 215	601,85	156,23	532,44	17 373	58,42	116 867	176,05	53,68
2.200	0810 10 10] 0810 10 90]	Fragole	275,35	11 605	2 172,28	563,91	1 921,76	62 706	210,86	421 812	635,43	193,77
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 336,1	56 503	10 597,8	2 745,00	9 303,49	300 265	1 025,9	2 042 614	3 092,02	933,75
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	136,31	5 755	1 079,64	279,74	950,71	30 917	104,59	209 154	315,16	95,45
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	155,53	6 555	1 227,05	318,54	1 085,54	35 421	119,10	238 270	358,94	109,45
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	67,76	2 855	534,57	138,77	472,92	15 431	51,89	103 803	156,37	47,68
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	295,15	12 465	2 335,24	604,90	2 060,65	67 186	226,39	452 705	681,74	206,72
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	329,14	13 901	2 604,20	674,56	2 297,98	74 924	252,46	504 846	760,25	230,53

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/91 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1991
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,71 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,58 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,71 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,58 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3664
1701 99 10 100	36,64	
1701 99 10 910	36,50	
1701 99 10 950	36,50	
1701 99 90 100		0,3664

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/91 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3078/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 ottobre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,48 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,48 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,48 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,48 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,76
1701 99 10	42,76
1701 99 90	42,76 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la ventiseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,186 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1991

relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel

(91/537/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che lo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel, in appresso denominato « Gruppo », è stato adottato il 2 maggio 1986 a Ginevra dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul nichel e modificato nel corso della seduta inaugurale del Gruppo, nel giugno 1990;

considerando che gli Stati membri e le organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla Conferenza sono stati invitati a notificare al segretario generale del Gruppo l'accettazione dello statuto conformemente al paragrafo 19 c) di quest'ultimo;

considerando che il Gruppo espletterà importanti funzioni di analisi e sorveglianza del mercato e del commercio del nichel;

considerando che la struttura istituzionale del Gruppo, quale è definita dallo statuto, implica la partecipazione congiunta della Comunità e degli Stati membri che hanno accettato detto statuto;

considerando che alcuni altri Stati membri hanno indicato l'intenzione di partecipare ai lavori del Gruppo;

considerando che alcuni Stati membri partecipano già ai lavori del Gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità economica europea accetta lo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel.

La Comunità e gli Stati membri che hanno sinora deciso di partecipare ai lavori del Gruppo depositano simultaneamente, non appena concluse le rispettive procedure interne, i propri strumenti di accettazione presso il segretario generale del Gruppo.

Il testo dello statuto è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di accettazione a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

ALLEGATO

STATUTO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SUL NICHEL

adottato il 2 maggio 1986

alla Conferenza delle Nazioni Unite sul nichel, 1985, e che incorpora le modifiche approvate alla riunione inaugurale del giugno 1990

Preambolo

Le parti del presente accordo hanno raggiunto un'intesa in merito alla creazione di un Gruppo internazionale di studio sul nichel che avrà il seguente statuto.

Istituzione

1. Il Gruppo internazionale di studio sul nichel è istituito al fine di gestire le disposizioni e controllare l'applicazione del presente statuto.

Obiettivi

2. Garantire una più attiva cooperazione internazionale sui temi relativi al nichel, migliorando le informazioni disponibili sull'economia internazionale del nichel e fornendo una sede adatta alle consultazioni intergovernative sul nichel.

Definizioni

3. a) Per « Gruppo » si intende il Gruppo internazionale di studio sul nichel costituito nel quadro del presente statuto.
b) Per « nichel » si intendono, fra l'altro, rottame, rifiuti e/o residui e altri prodotti del nichel fissati dal Gruppo.
c) Per « membri » si intendono tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative, di cui al paragrafo 5, che hanno notificato la propria accettazione conformemente al paragrafo 19.

Funzioni

4. a) Creare la capacità necessaria per effettuare la sorveglianza permanente dell'economia mondiale del nichel e delle sue tendenze, in particolare elaborando, mantenendo e aggiornando in permanenza un sistema statistico relativo alla produzione mondiale, alle scorte, al commercio e al consumo di tutte le forme di nichel.
b) Effettuare consultazioni e scambi di informazioni tra i membri sugli sviluppi relativi alla produzione, alle scorte, al commercio e al consumo di tutte le forme di nichel.

- c) Intraprendere gli opportuni studi su un'ampia gamma di importanti temi relativi al nichel, conformemente alle decisioni del Gruppo.

- d) Esaminare problemi o difficoltà particolari, presenti o che potrebbero presentarsi nell'economia internazionale del nichel.

Adesione

5. Possono aderire al Gruppo tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo ovvero al commercio internazionale del nichel e qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha la responsabilità nel contesto dei negoziati, della conclusione e dell'applicazione di accordi internazionali, in particolare quelle sulle materie prime.

Poteri del Gruppo

6. a) Il Gruppo esercita tutti i poteri e adotta e decide tutte le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente statuto.
b) Il Gruppo non è un'organizzazione commerciale e non ha il potere di concludere contratti a fini di commercio del nichel o di qualsiasi altra materia prima o prodotto.
c) Il Gruppo adotta le norme necessarie all'esecuzione delle proprie funzioni.

Sede

7. La sede del Gruppo sarà situata sul territorio di uno Stato membro scelto dal Gruppo stesso. Il Gruppo negozierà l'accordo relativo alla sede con il governo ospite.

Presenza di decisioni

8. a) Conformemente al presente statuto, l'Assemblea generale è la massima autorità del Gruppo.
b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9 ed eventuali comitati ed organi sussidiari decideranno di norma per consensus. In caso di voto si seguiranno le regole stabilite nelle norme procedurali.

Comitato permanente

9. a) Il Gruppo costituisce un Comitato permanente composto dai membri del Gruppo che hanno manifestato il proprio desiderio di parteciparvi.
- b) Il Comitato permanente esegue i compiti assegnatigli dal Gruppo e presenta al Gruppo un rapporto sulla conclusione o sullo stato di avanzamento dei suoi lavori.

Comitati ed organi con funzioni accessorie

10. Il Gruppo, oltre al Comitato permanente, può creare altri comitati o organi sussidiari e ne definisce lo statuto e i regolamenti.

Segretariato

11. a) Il segretariato del Gruppo è composto da un segretario generale e dal personale necessario.
- b) Il segretario generale è il funzionario amministrativo principale del Gruppo ed è responsabile della gestione e del funzionamento del presente statuto conformemente alle decisioni del Gruppo.

Cooperazione con terzi

12. a) Il Gruppo predispone consultazioni o cooperazioni con le Nazioni Unite, con i suoi organi o agenzie specializzate e, nella misura necessaria, con altre istituzioni intergovernative.
- b) Il Gruppo predispone eventuali accordi per mantenere contatti con i governi interessati non partecipanti di cui al paragrafo 5, con altre organizzazioni internazionali non governative o, se necessario, con istituti del settore privato.

Stato giuridico

13. a) Il Gruppo è dotato di personalità giuridica nel paese ospite e dispone, in particolare, della capacità di stipulare contratti, acquisire ed alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.
- b) Lo statuto del Gruppo nel territorio del paese ospite sarà definito nell'ambito di un accordo sulla sede tra il governo ospite e il Gruppo. Tale accordo sarà concluso al più presto possibile, una volta entrato in vigore il presente statuto.

Contributi a bilancio

14. Il Gruppo definisce la quota di ogni membro per ogni esercizio contabile nella valuta del paese ospite, conformemente alle disposizioni sulle quote stabilite nelle

norme procedurali. Il versamento della quota da parte di ogni membro verrà fatto conformemente alle procedure costituzionali.

Statistiche ed informazioni

15. a) Il Gruppo raccoglie, confronta e mette a disposizione dei membri le opportune informazioni statistiche relative a produzione, commercio, scorte, consumo e prezzi del nichel pubblicati e riconosciuti a livello internazionale ai fini dell'effettiva applicazione del presente statuto.
- b) Il Gruppo predispone le opportune modalità di scambio delle informazioni con i governi interessati non partecipanti e con le relative organizzazioni non governative e intergovernative per garantire la disponibilità di dati recenti ed affidabili sulla produzione, sul consumo, sulle scorte, sul commercio internazionale, sui prezzi pubblicati, riconosciuti a livello internazionale del nichel e relativamente ad altri fattori che eventualmente influenzino la domanda e l'offerta di nichel.
- c) Il Gruppo provvede a garantire che le informazioni pubblicate non pregiudichino la riservatezza delle azioni intraprese dai governi o da persone o imprese che producono, trasformano, commerciano o consumano il nichel.

Valutazione e studi annuali

16. a) Il Gruppo prepara e distribuisce ai membri una valutazione annua della situazione mondiale del nichel e dei temi relativi, alla luce delle informazioni fornite dai membri e corroborate da informazioni provenienti da ogni altra fonte interessante.
- b) Il Gruppo provvede (o prende opportuni accordi in proposito), ove lo ritenga opportuno, ad effettuare studi sulle tendenze a medio e lungo termine dell'economia internazionale del nichel, compresi, una volta all'anno oppure previa approvazione del Gruppo più di una volta all'anno, una rassegna delle prospettive di produzione, consumo e commercio del nichel per l'anno civile successivo a titolo di supporto tecnico ai membri nella loro singola valutazione dell'evoluzione dell'economia internazionale del nichel.

Obblighi dei membri

17. I membri si impegnano al massimo a cooperare e promuovere il conseguimento degli obiettivi del Gruppo, soprattutto mettendo a disposizione i dati sull'economia del nichel di cui al paragrafo 15.
18. Il presente statuto può essere modificato esclusivamente per consensus del Gruppo.

Entrata in vigore

19. a) Il presente statuto entra in vigore allorquando almeno quindici Stati che insieme rappresentano oltre il 50 % del commercio complessivo di nichel abbiano notificato al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente al punto c) successivo, l'accettazione del presente statuto. Se il mandato entra in vigore ai termini del presente articolo, i membri saranno invitati ad una riunione inaugurale. L'avviso della riunione, se possibile, deve pervenire ai membri almeno un mese prima della riunione stessa.
- b) Qualora, entro il 20 settembre 1986, non siano state adempiute le modalità per l'entrata in vigore del presente statuto, il segretario generale delle Nazioni Unite inviterà i governi che hanno notificato, conformemente al punto c), la loro intenzione di diventare membri del gruppo, a riunirsi alla data più ravvicinata possibile per decidere se mettere o no in vigore, nei reciproci rapporti, interamente o parzialmente il presente statuto.
- c) Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 5 che intenda aderire al Gruppo notifica per iscritto la sua intenzione di applicare il presente statuto provvisoriamente, in attesa della conclusione delle sue procedure interne, oppure definitivamente. In attesa dell'entrata in vigore del presente statuto e dell'assunzione delle sue funzioni da parte del segretario generale del Gruppo, l'avviso sarà inviato al segretario generale delle Nazioni Unite e successivamente al segretario generale del Gruppo. Uno Stato che applica il presente mandato a titolo provvisorio è tenuto a completare le sue procedure entro sei mesi e in

ogni caso non oltre dodici mesi dalla data della notifica e deve notificare la conclusione al depositario.

Recesso

20. a) Ogni membro ha facoltà di recesso dal Gruppo in qualsiasi momento, previa notifica scritta del recesso al segretario generale del Gruppo.
- b) Il recesso non pregiudica gli obblighi finanziari già assunti dal membro che recede e non dà diritto a diminuzioni dell'aliquota di adesione per l'anno in cui il recesso è stato notificato.
- c) Il recesso prende effetto sessanta giorni dopo che il segretario generale ha ricevuto la notifica.
- d) Il segretario generale del Gruppo comunica senza indugio ad ogni membro le notifiche ricevute conformemente al presente paragrafo.

Durata del Gruppo

21. Il Gruppo continua ad esistere fintantoché, a giudizio dei membri, risponde ad un'utile finalità, a meno che la cessazione avvenga conformemente al paragrafo 22.

Cessazione

22. a) Il Gruppo può decidere in qualsiasi momento, con voto a maggioranza dei due terzi dei membri, di porre fine al presente statuto. Tale cessazione prende atto alla data decisa dal Gruppo stesso.
- b) Fatta salva la cessazione dello statuto, il Gruppo continua ad esistere nella misura in cui è necessario eseguirne la liquidazione, compresa la chiusura dei conti.